



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E
COMUNITARIO**

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

IL CREDITO D'IMPOSTA SUI REDDITI DI FONTE ESTERA

RELATORE:

CH.MO PROF. BEGHIN MAURO

LAUREANDO: TATANO ENRICO

MATRICOLA N. 1188182

ANNO ACCADEMICO 2020 – 2021

INDICE

❖ 1. LA DISCIPLINA GENERALE SUL CREDITO D'IMPOSTA SUI REDDITI DI FONTE ESTERA

- 1.1 Introduzione..... 3
- 1.2 La residenza fiscale..... 3
- 1.3 L'art. 165 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917.....5
- 1.4 D.lgs. n.84 del 2005 e la direttiva europea 2003/48/ce.....10
- 1.5 La Voluntary disclosure 16

❖ 2. COMMENTO SULLA DISCIPLINA GENERALE E CASO D'APPLICAZIONE

- 2.1 Commento sulla disciplina..... 19
- 2.2 La sentenza n 3013 del 16/12/2020 Commissione trib. Regionale Lombardia Milano ... 21

❖ 3. CONCLUSIONI

❖ 4. BIBLIOGRAFIA

1. LA DISCIPLINA GENERALE SUL CREDITO D'IMPOSTA SUI REDDITI DI FONTE ESTERA

1.1 Introduzione - 1.2 La residenza fiscale - 1.3 L'art. 165 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 - 1.4 D.lgs. n 84 2005 e direttiva europea 2003/48/CE - 1.5 Voluntary disclosure

1.1 Introduzione

La disciplina generale sui crediti d'imposta sui redditi di fonte estera va ricercata all'interno della più ampia normativa riguardante l'attenuazione dei fenomeni di doppia imposizione, ovvero quelle situazioni in cui un soggetto che produca redditi all'estero, viene tassato, secondo l'applicazione delle discipline ordinarie, sia nel paese in cui tale reddito è prodotto sia nel paese di residenza. Il problema della doppia tassazione nasce nel momento in cui viene applicato il "principio della tassazione sul reddito globale". Tale principio evidenzia una sostanziale differenza tra soggetti residenti e soggetti non residenti, in quanto, ai primi, per la tassazione sui redditi viene applicato il principio della tassazione del reddito "ovunque prodotto", mandando così a tassazione non solo i redditi prodotti all'interno del territorio dello stato ma anche i redditi globalmente prodotti. Quindi è di particolare rilievo per l'amministrazione finanziaria l'attribuzione della residenza fiscale, che sottostà alla disciplina che si vedrà a seguire. La disciplina sui crediti d'imposta sui redditi di fonte estera tocca diversi ambiti che vanno necessariamente approfonditi per la comprensione della disciplina stessa. Nell'approfondire, infatti, si citeranno diverse fonti che hanno cercato di dare una disciplina più completa possibile, partendo dal diritto interno e la disciplina da esso prevista per l'argomento in questione, fino ad arrivare al diritto comunitario che nel campo dei crediti d'imposta sui redditi di fonte estera, svolge un ruolo fondamentale. Si può iniziare a trattare della disciplina, ciò che l'ordinamento prevede per l'attribuzione della residenza fiscale, fattore di fondamentale importanza nel trattare dei crediti d'imposta sui redditi di fonte estera.

1.2 La residenza fiscale

Ai fini dell'attribuzione della residenza fiscale vige una disciplina particolare regolamentata dall'art 2 comma 2 del DPR del 22 dicembre 1986 n. 917 il quale recita: "ai fini delle imposte

sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile¹". I presupposti presenti all'interno dell'articolo sono alternativi, ossia al realizzarsi di uno di essi il soggetto viene considerato come un soggetto residente, quindi non è necessario che si verifichino congiuntamente più presupposti. Sempre dall'articolo riportato si evince come i presupposti richiesti siano uno di tipo formale, cioè l'iscrizione nelle anagrafi che l'amministrazione finanziaria può verificare presso l'ANPR (Anagrafe nazionale popolazione residente - una banca dati di tutti i soggetti residenti all'interno del territorio nazionale) del comune del residente, gli altri due presupposti (residenza e domicilio in Italia secondo il codice civile) si connotano invece su un piano più sostanziale, che per essere verificati necessitano di indagini sul campo più accurate. Al fine di ottenere l'iscrizione nelle anagrafi è necessario appunto che il soggetto stabilisca la residenza o il domicilio in un comune italiano. È necessario quindi distinguere il concetto di domicilio da quello di residenza. Il domicilio è il luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede dei propri affari dei propri interessi morali e familiari. Mentre la residenza è il luogo in cui si stabilisce di voler rimanere permanentemente per un periodo di tempo più lungo. Gli elementi quindi fondamentali che caratterizzano il domicilio sono diversi, che possono quindi far presupporre che il soggetto detenga il domicilio in una determinata sede, come: la disponibilità di un'abitazione permanente, la presenza della famiglia, la partecipazione a riunioni d'affari, la titolarità di cariche sociali e altri elementi utili che possono dare indizi sul luogo in cui il soggetto è domiciliato. Invece per la residenza gli elementi fondamentali sono ben più pochi: in primo luogo "la permanenza stabile in un determinato luogo per un periodo di tempo non breve" in secondo luogo "la volontà del soggetto di permanervi". Le indagini per dimostrare i presupposti sostanziali a volte possono essere complicate per via della difficoltà che sorge nel dimostrarli, per cui, l'ordinamento al fine di facilitare i controlli e le indagini dell'amministrazione finanziaria ha introdotto delle "presunzioni di residenza fiscale" attraverso l'art 2 comma 2-bis del DPR n. 97/1986, prevedendo che "vengano altresì considerati residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze²". Tramite tale presunzione si cerca di contrastare quelle situazioni per cui dei soggetti al fine di usufruire di regimi fiscali più convenienti, trasferiscono la propria residenza in paradisi fiscali, cancellandosi dall'iscrizione all'ANPR per essere iscritti all'A.I.R.E, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Più precisamente la legge stabilisce che deve essere il soggetto

¹ Testo dell'articolo 2 comma 2 del DPR del 22 dicembre 1986 n. 917

² Testo dell'articolo 2 comma 2-bis del DPR n. 97/1986, presunzioni di residenza fiscale

interessato (in generale le persone fisiche) a fare espressa richiesta agli uffici di competenza per la cancellazione dalle anagrafi italiane, per essere iscritti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero. Però come abbiamo visto poco sopra non basta essere iscritti all'A.I.R.E per non essere fiscalmente residenti in Italia, quanto piuttosto si deve dimostrare che si risiede effettivamente nel paese estero³, l'agenzia lascia in questo modo l'onere della prova in capo al soggetto. Quindi a tal fine l'agenzia delle entrate effettuerà dei controlli avvalendosi anche di informazioni recepite da verifiche svolte dalle autorità estere.

Si è già detto come l'attribuzione della residenza fiscale all'estero porti un cambiamento nel regime di tassazione del soggetto, infatti quando questo viene considerato residente all'estero, viene tassato in Italia soltanto per i redditi prodotti all'interno del territorio italiano, vige quindi un criterio di collegamento tra il reddito prodotto nel territorio dello stato e il soggetto che lo produce. Verosimilmente se un soggetto residente all'estero genera sia reddito nel paese di residenza sia reddito in "Italia", questo sarà tassato in Italia solo per il reddito prodotto nel territorio italiano. Mentre, come detto nel primo paragrafo, se un soggetto risulta residente in Italia questo viene tassato sul reddito globalmente prodotto. Quindi se il soggetto detiene attività all'estero questo è tenuto a comunicare all'amministrazione finanziaria attraverso la predisposizione della dichiarazione, la presenza di tali attività e il reddito che da esse scaturisce, per essere poi tassate nel territorio dello stato, fatta salva la possibilità di scomputare le ritenute già subite all'estero, argomento che si approfondirà nel prossimo paragrafo.

1.3 L'art 165 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917

L'applicazione della disciplina sulla tassazione del reddito globalmente prodotto fa risaltare il problema della doppia tassazione sui redditi prodotti all'estero. Si staglia in questo punto l'argomento centrale riguardante la disciplina risolutiva per l'attenuazione dei fenomeni di doppia imposizione. Gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento sono di due tipi: strumenti di natura convenzionale e strumenti di diritto interno. I primi sono delle "convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, il cui scopo consiste nello stabilire, a fronte di redditi prodotti all'estero, se la tassazione debba prodursi nel Paese di residenza o in quello nel quale il reddito è stato generato" (Beghin, 2020). Tali convenzioni sono quindi dei trattati tra due paesi europei che stipulando appunto questo trattato fanno in modo di regolare la propria disciplina sui redditi esteri evitando quindi di fatto la doppia imposizione. Il modello di riferimento di questi trattati è il modello OCSE di convenzione, elaborato dall'OCSE ossia

³ Testo dell'articolo 2 comma 2-bis del DPR n. 97/1986, presunzioni di residenza fiscale

“Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico” organo che nasce come assemblea per la risoluzione di problemi comuni, con lo scopo quindi di dar vita a cooperazioni in campo economico tra paesi europei, che ha provveduto a realizzare un modello di riferimento da utilizzare nella stipulazione dei trattati. Chiarito il modello di riferimento, queste convenzioni tra paesi possono essere di diversi tipi, nel caso specifico sono convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Hanno quindi lo scopo di evitare la tassazione del reddito sia nel paese in cui questo è stato prodotto sia nel paese di residenza del soggetto che lo ha prodotto. In Italia tali convenzioni entrano a far parte dell’ordinamento attraverso un procedimento di ratifica ovvero un atto presidenziale attraverso il quale uno stato sancisce un accordo internazionale, che deve essere appunto autorizzato tramite una legge dal parlamento. In particolare, i trattati in esame (convenzioni contro le doppie imposizioni) vengono autorizzati tramite legge ordinaria dal parlamento, che conferisce piena esecuzione al trattato. Quando per la risoluzione delle doppie imposizioni non vi sono convenzioni tra i paesi di interesse si può parlare in questo caso di strumenti di diritto interno, che vengono presi in considerazione quindi solo quando tra i paesi non esiste una convenzione. Si intende fare riferimento con la dicitura “strumenti di diritto interno” ai “crediti di imposta sui redditi di fonte estera” regolati dall’art 165 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 il quale recita al comma 1 “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tale reddito sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione⁴”. Detto in altre parole, il soggetto è tenuto all’inserimento in dichiarazione i redditi prodotti all’estero e al calcolo dell’imposta dovuta salvo scomputare, successivamente alla determinazione dell’imposta, le somme già pagate a titolo definitivo all’estero. Per la determinazione del credito d’imposta corrispondente al reddito generato all’estero si utilizza la formula:

$$\text{CREDITO D'IMPOSTA} = \text{Reddito estero} / \text{Reddito complessivo (incluso il reddito estero)} * (\text{imposta pagata in Italia})$$

L’eventuale credito concesso poi al contribuente, stando al comma 4 del medesimo articolo, “deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione⁵”. Per cui il credito, nel

⁴ Comma 1 dell’articolo 165 del DPR 1986 n. 917 (Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero)

⁵ Comma 4 articolo 165 del DPR 1986 n. 917 (Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero)

caso in cui fosse riconosciuto al contribuente, deve far riferimento allo stesso periodo d'imposta del reddito prodotto all'estero e non può essere concesso un credito d'imposta relativo ad un periodo d'imposta differente da quello del reddito estero collegato in dichiarazione. Il comma stesso però pone un vincolo, che il pagamento della ritenuta estera avvenga prima della presentazione della dichiarazione. Per rendere più chiaro il concetto è conveniente fare un esempio: “il contribuente che abbia prodotto un reddito estero e tale reddito abbia contribuito alla formazione del reddito complessivo nell'anno 2020 allora la detrazione per la ritenuta subita spetta nell'anno 2020, rispettando il vincolo di cui sopra, ovvero che il pagamento della ritenuta subita avvenga a titolo definitivo prima della presentazione della dichiarazione dei redditi”. Può ovviamente accadere che il pagamento definitivo si verifichi dopo la presentazione della dichiarazione in Italia. In questo caso è lo stesso comma 4 a rimandare al comma 7 il quale prevede che “Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta⁶”. In parole più semplici, sarà necessario procedere ad una nuova liquidazione dell'imposta dovuta. Al fine della riconoscibilità del credito, l'ordinamento ha stabilito delle condizioni che devono essere soddisfatte congiuntamente, tali condizioni contenute nell' art 165 TUIR prevedono che “la produzione del reddito avvenga all'estero, che il reddito concorra alla formazione del reddito complessivo in Italia, e che sia avvenuto il pagamento delle imposte all'estero in via definitiva.” In mancanza di uno di questi requisiti non può essere riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero, infatti la stessa agenzia tende a dare molta importanza a questi “requisiti” per la riconoscibilità del credito, negando la possibilità di veder riconosciuto il credito d'imposta sulle imposte pagate all'estero. Esistono però oltre alle condizioni già citate, altri presupposti fondamentali per il riconoscimento del credito come previsto dall'art 165 su citato, primo il fatto che deve trattarsi di tributi esteri relativi ad imposte sul reddito o di simile natura e come riportato nel comma 8: “la detrazione non spetta poi in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata⁷”. Quindi è la legge stessa a prevedere che in caso di omessa presentazione della domanda, oppure dell'omessa indicazione dei redditi delle attività derivanti all'estero, non possa essere riconosciuto il credito. Però su questo punto è necessario precisare che la giurisprudenza ha più volte dimostrato il contrario, ovvero il diritto alla detrazione nonostante l'omessa presentazione della domanda o la mancanza della dichiarazione dei redditi prodotti

⁶ Comma 7 articolo 165 del DPR 1986 n. 917 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

⁷ Comma 8 articolo 165 del DPR 1986 n. 917 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

all'estero, lasciando solamente una sanzione amministrativa come "pena" per il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 8. Chiarite le situazioni nelle quali può essere riconosciuto un credito d'imposta sui redditi di fonte estera, si devono richiamare i criteri per il riconoscimento dei redditi prodotti all'estero, quindi, in altre parole, ciò che la legge considera "prodotto all'estero", in particolare della tematica del comma 2 dell'articolo in questione e rimandando all'art 23 del TUIR per l'individuazione dei redditi prodotti all'estero, con un metodo però particolare (a specchio), perché l'art 23 ha come obiettivo quello di individuare i redditi prodotti all'interno dello Stato. La particolarità consiste nell'individuare i redditi prodotti all'estero "sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23", quindi la legge si avvale del criterio di reciprocità per individuare quelli che possono essere considerati redditi esteri. È possibile però che una volta individuati quelli che sono i redditi esteri, questi possano provenire da stati esteri diversi e non da un singolo stato. In quest'ultimo caso verrà applicata la detrazione per le ritenute subite nel singolo stato, mentre nel caso in cui provengano da più stati, ai sensi del comma 3, la detrazione verrà applicata separatamente, quindi verrà riconosciuto un credito per ogni ritenuta subita in ciascuno stato.

Esempio:

Reddito prodotto nello stato estero A: 200; Imposta dovuta estera: 50

Reddito prodotto nello stato estero B: 100; Imposta dovuta estera: 37.50

Reddito complessivo nazionale (incluso il reddito estero): 2000; Imposta dovuta: 540

Credito d'imposta concesso per ogni paese:

Paese A: $200/2000 * 540 = 54$

Paese B: $100/2000 * 540 = 27$

Prima di concludere il discorso sull'art 165, va tenuto presente che l'ordinamento ha voluto dedicare i commi 5 e 6 ai redditi esteri prodotti dalle imprese, rendendo più agevole il ricorso al credito. Infatti, al comma 5 è previsto che il credito d'imposta possa essere calcolato nell'imposta del periodo d'imposta "anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo⁸".

⁸ Comma 5 articolo 165 del DPR 1986 n. 917 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

Però, come specificato dallo stesso comma, la facoltà di poter usufruire di tale agevolazione è legata all'inserimento in dichiarazione da parte del contribuente nelle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo. La legge intende in questo modo agevolare le società concedendo a queste la possibilità di godere di crediti d'imposta su imposte non ancora pagate a titolo definitivo, sottoponendo il tutto ad una chiarezza informativa in dichiarazione. Mentre al comma 6 viene previsto che "L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero, eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo, fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma.⁹" In questo caso il legislatore ha voluto agevolare il contribuente prevedendo che il credito d'imposta estero, eccedente l'imposta italiana - si verifica quindi la situazione nella quale l'imposta italiana non riesce ad assorbire in tutto il credito generato - possa essere utilizzato in un periodo temporale più ampio del singolo periodo d'imposta della dichiarazione.

Per concludere la discussione sull'art 165 è necessario citare l'ultimo comma del medesimo articolo, il comma 10 il quale prevede che se il soggetto non esaurisce il proprio reddito complessivo con il reddito estero per il quale è concesso il credito d'imposta e tale reddito estero "concorra parzialmente¹⁰" alla formazione del suddetto reddito complessivo, secondo il comma in questione, deve ridursi in maniera corrispondente anche l'imposta estera. Per chiarire meglio il concetto sulle modalità di applicazione dell'art 165 l'utilizzo di un esempio numerico potrebbe risultare molto utile.

⁹ Comma 6 articolo 165 del DPR 1986 n. 917 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

¹⁰ Occorre consultare il Comma 10 articolo 165 del DPR 1986 n. 917 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero), per meglio comprendere la dicitura citata.

Esempio:

Reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo: 1000

Imposta estera: 20% dell'imponibile, 200

Reddito complessivo in Italia: 5000

Incidenza del reddito estero sul reddito complessivo: $1000/5000 = 20\%$

Imposta italiana: 27% dell'imponibile, 1350

Credito d'imposta spettante per il reddito estero: $1350 * 0.20 = 270$

L'art 165 svolge, nel diritto interno, un ruolo di fondamentale importanza dato che contiene la disciplina centrale sui crediti d'imposta sui redditi di fonte estera, infatti anche la disciplina a seguire va analizzata tenendo sempre in mente questo articolo.

1.4 D.lgs. n 84 del 2005 e Direttiva Europea 2003/48/CE

L'art 165 non è l'unico articolo a trattare delle doppie imposizioni, infatti quando si parla di crediti d'imposta sui redditi di fonte estera va presa in considerazione la direttiva europea 2003/48/CE emanata il 3 giugno 2003. Questa essendo una direttiva europea fa parte del diritto comunitario. Infatti, esistono casi in cui l'ordinamento concede sovranità a fonti che possono essere considerate superiori, e tramite tale limitazione accetta che alcune regole vengano prodotte a livello sovranazionale. Queste "regole" entrano a far parte delle fonti comunitarie che possono essere di due tipi: fonti primarie, che si formano con i trattati costitutivi e fonti secondarie (derivate) che sono promanate da istituzioni europee. In particolare, le direttive si inseriscono all'interno delle fonti derivate insieme a regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri. Ognuna di queste si distingue dalle altre. Approfondendo il ruolo delle direttive, l'articolo 288 TFUE recita: "La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi¹¹." Questo stabilisce come le direttive siano vincolanti per gli stati alle quali sono rivolte. Per raggiungere lo scopo della direttiva il diritto comunitario lascia una sorta di discrezionalità allo stato membro, che spesso si avvale di una legge interna di recepimento (nel nostro caso specifico si sta parlando della direttiva europea 2003/48/CE che viene recepita attraverso appunto la legge interna di recepimento che è il D.lgs. n. 84 del 2005,

¹¹ Articolo 288 TFUE, (atti giuridici dell'unione)

di cui si dirà più avanti). Nel caso in cui lo stato membro non predisponesse alcuna legge di recepimento, “l’ordinamento dell’Unione europea riconosce l’efficacia della direttiva, che possa reputarsi precisa e incondizionata, qualora sia scaduto il termine per il recepimento” (Beghin, 2020). Quindi anche nel caso in cui non ci fosse una legge di recepimento la direttiva assume comunque efficacia. La direttiva europea 2003/48/CE, come riportato nell’art 1, ha come obiettivo finale quello di “permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato membro.¹²” Essa chiarisce come ad essere interessati sono i redditi derivanti dal pagamento di interessi, qualificati come redditi da interessi. È rilevante pure la dicitura “beneficiari effettivi” che introduce quella che è la distinzione tra i due soggetti generati dalla norma, ovvero il “beneficiario effettivo” e “l’agente pagatore”. La direttiva oltre a creare questa distinzione, individua anche le caratteristiche e gli adempimenti obbligatori spettanti ai due soggetti. All’art 2 comma 1 e ss si può trovare la definizione di “beneficiario effettivo”, che ai sensi della norma viene intesa come quella figura identificabile in una persona fisica che “percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi¹³”. L’articolo continua poi “a meno che essa dimostri di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito¹⁴”, ossia: (continua nel comma 1 art 2 punto a) “agisce come agente pagatore ai sensi dell’art 4, paragrafo 1¹⁵”. Per chiarire la posizione del beneficiario effettivo, esso è colui al quale sono ascrivibili i redditi derivanti dal pagamento di interessi, che gode dei pagamenti di interessi effettuati. Come già richiamato, la figura dell’agente pagatore viene definita nell’art 4 della stessa direttiva. Tale art. definisce l’agente pagatore come segue: “ Ai fini della presente direttiva, per «agente pagatore» si intende qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l’operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli interessi.¹⁶” Come già detto sull’agente pagatore gravano adempimenti obbligatori, in maniera particolare quando questo è residente in uno stato diverso

¹² Articolo 1 Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo

¹³ Articolo 2 comma 1 Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo, (Definizione del beneficiario effettivo)

¹⁴ Articolo 2 comma 1 Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo, (Definizione del beneficiario effettivo)

¹⁵ Articolo 2 comma 1 lettera a) Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo, (Definizione del beneficiario effettivo)

¹⁶ Articolo 4 comma 1 Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo, (Definizione dell’agente pagatore)

da quello del beneficiario effettivo, l'agente pagatore, stando all'art. 8 comma 1 della direttiva europea in questione, è tenuto ad una comunicazione minima, allo Stato di residenza, indicata nelle lettere a-b-c e d del comma 1. In particolare le lettere prevedono: a) che l'agente pagatore comunichi "identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'articolo 3¹⁷" infatti il richiamo all'art. 3 è necessario in quanto nell'articolo sono indicate le procedure che lo Stato membro deve mettere in atto per permettere all'agente pagatore di determinare l'identità e la residenza del beneficiario effettivo, per cui tale articolo risulta fondamentale, in mancanza del quale l'agente pagatore non disporrebbe delle procedure stabilite per l'identificazione del beneficiario effettivo; b) "denominazione e indirizzo dell'agente pagatore¹⁸". La direttiva quindi obbliga pure la comunicazione dei dati dell'agente pagatore; c) "numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi¹⁹" viene imposta pure la comunicazione del "capitale" dal quale scaturiscono gli interessi che poi saranno oggetto di tassazione; d) "informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2²⁰", si è rimandati al paragrafo 2 dello stesso articolo, dove vengono indicate quelle che sono le informazioni che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi, specificando alle diverse lettere presenti nel secondo paragrafo le diverse informazioni che devono essere comunicate in base alle diverse situazioni possibili di pagamento di interessi.

Finora si è parlato delle figure descritte dalla direttiva e protagoniste nella disciplina e dei loro adempimenti obbligatori, adesso si può passare a concentrarsi su un aspetto altrettanto rilevante che, introdotto nell'art. 1 comma 1, rappresenta anche il fulcro centrale della direttiva. Si tratta del "pagamento di interessi", elemento particolare al quale la disciplina cerca di dare una "effettiva imposizione". Il pagamento di interessi secondo l'art. 6 è da considerarsi tale quando si tratta, in maniera molto semplicistica, di "interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura²¹", lo stesso articolo riporta poi una serie di situazioni ed eccezioni particolari in tutti i suoi commi, determinando una panoramica ampia su ciò che si intende con "pagamento di interessi". Al fine di sottoporre a tassazione effettiva tali dividendi,

¹⁷ Articolo 8 comma 1 lettera a) Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo, (Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore)

¹⁸ Articolo 8 comma 1 lettera b) Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo, (Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore)

¹⁹ Articolo 8 comma 1 lettera c) Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo, (Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore)

²⁰ Articolo 8 comma 1 lettera d) Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo, (Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore)

²¹ Articolo 6 comma 1 lettera a) Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo, (Definizione del pagamento di interessi)

la direttiva chiarisce che per gli stati membri che adottano lo scambio automatico di informazioni sui pagamenti di interesse, di cui si è già parlato, tale automaticità permette di poter effettivamente tassare gli interessi nello stato membro del beneficiario effettivo, secondo la legislazione nazionale dello stato. Mentre una disciplina particolare vige per coloro che non applicano lo scambio automatico di informazioni ed in particolar modo in Europa, tali paesi si identificano con Austria, Lussemburgo e Belgio, i quali quindi al fine di poter assoggettare a tassazione gli interessi pagati applicano una disciplina diversa, ovvero tassano direttamente tali redditi attraverso una ritenuta alla fonte che prende il nome di “Euroritenuta”. Per cui tali paesi attraverso l’applicazione dell’euroritenuta disciplinata all’art 11 della direttiva in esame, sottopongono a tassazione i redditi derivanti dal percepimento degli interessi, trattenendo dall’interesse percepito una quota dello stesso a titolo di ritenuta, secondo delle aliquote specificate nel comma 1 dell’art. su richiamato, ovvero “prelevano una ritenuta alla fonte ad un’aliquota del 15 % nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente²²”. Inoltre, il prelievo alla fonte viene applicato solamente alle persone fisiche, non rientrano quindi nel campo di applicazione dell’euroritenuta le società di qualsiasi natura. Gli stati membri, dopo aver applicato la disciplina ed effettuato la ritenuta, sono tenuti, ai sensi dell’art. 12 a trasferire il 75% del gettito, derivante dall’applicazione della ritenuta, allo stato membro di residenza del beneficiario effettivo, trattenendo il 25% del suddetto gettito.

All’inizio del capitolo si è parlato della direttiva 2003/48/CE al fine di introdurre nella disciplina per l’eliminazione delle doppie imposizioni diverse fonti rispetto all’ art 165 TUIR. Dopo aver fatto un quadro più o meno dettagliato della disciplina contenuta nella direttiva, è necessario approfondire la parte della direttiva che tratta dell’eliminazione delle doppie imposizioni. In particolare, si può iniziare introducendo il concetto tenendo presente che i redditi prodotti dal pagamento di interessi, devono essere sì sottoposti a tassazione, ma in tale processo non possono essere tassati più di una volta, quindi occorre evitare di tassare gli interessi sia nel paese in cui sono generati sia nello stato membro del beneficiario effettivo. È necessario quindi interpellare l’art. 14 della direttiva denominato appunto “Eliminazione delle doppie imposizioni”. Lo scopo di questo art. è quello di chiarire e risolvere quelle situazioni in cui al pagamento di interessi venisse applicata una doppia imposizione, infatti il comma 1 del citato art. prevede che “lo stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo assicura l’eliminazione di tutte le doppie imposizioni derivanti dall’applicazione della ritenuta alla fonte

²² Articolo 11 comma 1 Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo, (Ritenuta alla fonte)

di cui si è detto prima²³”. Si constata quindi come vi sia un’espressa volontà del legislatore a voler tutelare i beneficiari dalle doppie imposizioni, rendendo obbligatorio per gli stati membri l’eliminazione di queste, dedicando un intero articolo all’interno della direttiva. Inoltre, nei commi seguenti²⁴ viene indicata la procedura da seguire nel caso si presentasse la situazione di cui si è parlato finora. Al comma 2 viene previsto che se il beneficiario effettivo che percepisce gli interessi subisce la ritenuta nello stato di residenza dell’agente pagatore, il beneficiario è tenuto a inserire in dichiarazione gli interessi percepiti e lo stato membro di residenza del beneficiario accorda a quest’ultimo un credito di imposta pari al valore della ritenuta subita. Detto importo verrà poi scomputato successivamente dopo la determinazione dell’imposta dovuta: tramite questa procedura si ottiene l’eliminazione delle doppie imposizioni. Può capitare ovviamente che l’importo della ritenuta subita sia maggiore dell’imposta effettivamente dovuta, in questo caso il credito d’imposta è maggiore dell’imposta effettivamente dovuta all’erario, per cui il contribuente non dovrà versare nulla all’erario quanto piuttosto si troverà nella posizione di creditore rispetto a questo che per compensare rimborserà l’importo eccedente. Al comma 3 invece viene disciplinata una situazione diversa, ovvero quella situazione in cui oltre all’applicazione dell’euroritenuta disciplinata dalla direttiva 2003/48/CE, vengono applicate agli interessi pagati ai beneficiari effettivi altre ritenute. In questo caso il testo del comma prevede che se vi sono ritenute diverse applicate agli interessi percepiti lo stato membro residente accorda un credito d’imposta relativo a queste ritenute. È bene poi ricordare che, secondo il comma 4 dello stesso art, lo stato può sostituire il meccanismo del credito d’imposta accordato ai beneficiari effettivi con un rimborso delle ritenute subite.

La direttiva di cui si è parlato finora essendo una direttiva europea, fa parte del diritto comunitario ed in particolare dato che si tratta di una direttiva, per essere applicata nei paesi della comunità europea, ha bisogno di essere attuata tramite una legge interna di recepimento. In Italia tale legge di recepimento è rappresentata dal D.lgs. n 84 del 2005. Questa legge riporta al suo interno degli articoli volti a dare un’attuazione alla direttiva europea e degli approfondimenti necessari al fine di poter applicare al meglio ciò che è previsto nella direttiva, con lo scopo anche di ampliamento e completamento della stessa. Si procederà nell’analisi del D.lgs. n 84, rilevando a volte parallelismi con la direttiva europea che recepisce. All’art. 1 vengono citate quelle società tenute all’applicazione dello scambio automatico di informazioni riguardo il pagamento di interessi, tali informazioni possedute da queste società, vengono

²³ Testo parziale dell’Art. 14 comma 1 Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo, (Eliminazione delle doppie imposizioni)

²⁴ Si fa riferimento ai soli commi 2 e 3 dell’articolo 14 Direttiva Europea 2003/48/CE del Consiglio Europeo, (Eliminazione delle doppie imposizioni)

comunicate all'agenzia delle entrate al fine di poter sottoporre a tassazione secondo la legislazione nazionale gli interessi percepiti dai beneficiari. Proseguendo nella lettura l'art. 2 indica le situazioni che possono essere connotate come pagamento di interessi e si può comparare tale articolo con l'art. 6 della direttiva europea, che elenca anch'esso le situazioni che possono essere classificate come pagamento di interessi. Articolo importante all'interno del decreto è sicuramente l'art. 5, il quale chiarisce quelle informazioni che vanno ad essere oggetto delle comunicazioni²⁵ che i soggetti identificati nell'art. 1 sono tenuti a comunicare all'agenzia delle entrate. Nell'art 6 invece si parla delle trasmissioni degli elementi indicati nell'art 5 e delle eventuali sanzioni nel quale si può incorrere, infatti il comma 2 del citato art riporta che "Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 1, da parte dei soggetti indicati nel medesimo comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro²⁶". La legge non lascia impunito chi assume comportamenti non coerenti con la disciplina applicando delle sanzioni per gli illeciti commessi. Mentre il comma 3 si occupa anch'esso di applicare una sanzione in misura minima, come specificato, nel caso in cui il soggetto abbia comunicato le informazioni con un ritardo non superiore ai 30 giorni. Si può parlare poi dell'art 8 tramite un parallelismo con l'art 12 della direttiva europea, infatti l'art. 8 specifica che lo stato acquisisce il gettito mediante le modalità previste dal decreto del MEF, gettito per l'appunto stabilito nell'art 12 della direttiva dove vengono riportate le percentuali²⁷ di gettito derivanti dalla ritenuta di cui all'art 11 della stessa direttiva spettanti agli stati coinvolti, le percentuali sono state riportate con esattezza più in alto nello stesso paragrafo. Il decreto legislativo in questione così come la direttiva europea dedica un articolo all'eliminazione delle doppie imposizioni. In particolare, si parla dell'art 10, all'interno di questo viene appunto confermato ciò che era previsto nell'art 14 della direttiva europea ossia che lo stato membro di residenza del beneficiario effettivo avrebbe concesso in caso fosse stata applicata una ritenuta alla fonte un credito d'imposta. Infatti, l'art 10 prevede che per eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione dell'euroretenuta, lo Stato concede, se al soggetto viene effettivamente applicata una ritenuta, un credito d'imposta pari al valore della ritenuta subita, applicando le regole dell'art. 165 del TUIR. Al comma 2 dello stesso articolo è prevista inoltre la possibilità per il beneficiario effettivo di poter chiedere il rimborso in tutto o in parte

²⁵ Per approfondire l'oggetto delle comunicazioni si legga l'articolo 5 del D.lgs. n 84 del 2005, (Oggetto delle comunicazioni)

²⁶ Articolo 6 comma 2 del D.lgs. n. 84 del 2005, (Trasmissione degli elementi informativi)

²⁷ Si consulti per le percentuali precise l'art 12 della Direttiva Europea 2003/48/CE, (Ripartizione del gettito fiscale)

dell'euroritenuta, nel caso in cui non sia possibile applicare l'art 165, lasciando spazio pure al beneficiario di poter avvalersi della compensazione²⁸.

La discussione sulla direttiva Europea 2003/48/CE e sul decreto attuativo n 84 del 2005 è stata laboriosa, ma necessaria, perché la direttiva citata insieme al decreto assumono un ruolo rilevante nella disciplina per l'eliminazione delle doppie imposizioni e di conseguenza sui crediti d'imposta sui redditi di fonte estera. Molto spesso, infatti, si fa riferimento a questa disciplina per la risoluzione di sentenze come meglio si parlerà nel capitolo successivo.

1.5 La Voluntary Disclosure

La voluntary disclosure è una procedura introdotta nell'ordinamento nel 2014 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015, con la legge del 15 dicembre n 186 del 2014. Essa introduce nell'ordinamento la "collaborazione volontaria" ovvero un'autodenuncia delle attività finanziarie e degli investimenti posseduti all'estero e mai presentati all'amministrazione finanziaria, in maniera tale da sanare la propria posizione. Per cui la procedura di collaborazione volontaria viene identificata come una autodenuncia perché è il soggetto possessore delle attività e degli investimenti all'estero che volontariamente presenta questi ultimi all'amministrazione finanziaria, al fine di attivare tale procedura per sanare la sua posizione e usufruire delle sanzioni ridotte che vengono applicate tramite la collaborazione volontaria. L'amministrazione finanziaria in passato a causa della mancanza di convenzioni di trasparenza fiscale ha riscontrato, ovviamente, delle difficoltà nell'individuazione delle situazioni sia patrimoniali che reddituali esteri dei soggetti residenti. Questo ha fatto sì che negli anni si sviluppassero degli strumenti di collaborazione fiscale a livello comunitario. In particolare, assume importanza fondamentale lo "scambio automatico di informazioni". In questo modo l'agenzia delle entrate ha la possibilità di conoscere patrimoni e redditi prodotti all'estero dai residenti, anche se questi non siano stati presentati al fisco. Per cui soggetti che abbiano prodotto dei redditi all'estero e che abbiano ommesso di riportare in dichiarazione, possono tramite la procedura di Voluntary Disclosure sanare le proprie posizioni con il fisco. In particolare, quindi possono essere inglobati nel campo di applicazione della Voluntary Disclosure i redditi prodotti all'estero, derivanti appunto dalle attività detenute fuori dall'Italia. I soggetti interessati dalla disciplina e che quindi se ne possono avvalere, sono, come riportato nell'art 1 della legge 186 del 2014, "gli autori della violazione degli obblighi dichiarativi possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per

²⁸ Come previsto dall'art. 17 D.lgs. n. 241 del 1997

l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento²⁹”. L’art continua determinando poi le violazioni di interesse, oggetto della disciplina “per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta³⁰”. Si nota quindi come tra le violazioni di interesse ritroviamo anche le violazioni in materia di imposte sui redditi, rendendo quindi possibile usufruire della disciplina qual ora ci fossero stati dei redditi esteri omessi all’amministrazione finanziaria.

Definito il campo d’azione della disciplina si può passare ad una descrizione del modo di agire della disciplina, partendo dal definire quelli che sono gli obblighi in capo al soggetto che si avvale della collaborazione volontaria, come previsto dall’art 1 comma 1 lettera a) il contribuente deve “indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo³¹”. Si osserva quindi come vi sia la volontà del legislatore di portare il soggetto a collaborare con l’amministrazione finanziaria al fine di determinare e far emergere gli illeciti commessi dal soggetto interessato tramite un’autodenuncia con un guadagno sul fronte del risparmio sulle sanzioni applicate. Ed è sulle sanzioni appunto che si basa il punto di forza della “collaborazione volontaria”. Infatti, queste tendono ad incentivare la trasparenza e far in modo che vi sia regolarizzazione dei capitali detenuti illecitamente all’estero. Nonostante la procedura della voluntary disclosure miri al raggiungimento del più ampio numero di soggetti aderenti alla procedura, esistono delle cause di esclusione, che non permettono al soggetto di potersi avvalere della procedura. Queste sono disciplinate dall’art 1 della legge in esame comma 2, nel quale viene previsto che la collaborazione volontaria non è ammessa se il soggetto prima della presentazione della richiesta di prender parte alla procedura fosse a conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo da parte delle autorità o ancora se fosse a conoscenza di essere indagato o imputati in procedimenti

²⁹ Articolo 1 comma 1 della Legge del 15 Dicembre 2014 n. 186, (Voluntary Disclosure)

³⁰ Articolo 1 comma 1 della Legge del 15 Dicembre 2014 n. 186, (Voluntary Disclosure)

³¹ Articolo 1 comma 1 lettera a) della Legge del 15 Dicembre 2014 n. 186, (Voluntary Disclosure)

penali per la violazione di norme di carattere tributario, relativi all'ambito di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

Per concludere il paragrafo relativo alla voluntary disclosure è bene sintetizzare la disciplina per rendere il concetto più chiaro ed esaustivo. Per cui, la voluntary disclosure, introdotta con la legge n 186 del 2014, inserisce un meccanismo di collaborazione volontaria che permette ai soggetti che detengono attività finanziarie e investimenti all'estero che hanno omesso al fisco, di sanare le proprie posizioni tramite questo meccanismo, versando in un'unica soluzione le imposte dovute e le sanzioni applicate in misura ridotta, senza la possibilità di compensazione. Sono previste poi delle esclusioni attraverso le quali non è possibile accedere alla procedura, ossia se in capo al soggetto fossero iniziate delle attività di accertamento oppure abbia procedimenti penali in corso per la violazione di norme tributarie.

2. COMMENTO SULLA DISCIPLINA GENERALE E CASO D'APPLICAZIONE

2.1 Un commento sulla disciplina - 2.2 Sentenza n 3013 della commissione tributaria Lombardia Milano sez. I del 16/12/2020 - 2.3 Conclusioni

2.1 Un commento sulla disciplina

Il problema del credito d'imposta sui redditi di fonte estera comincia ad esistere, in particolare, quando vi sono soggetti che detengono attività all'estero e ne traggono benefici. È chiaro che in queste situazioni possono presentarsi diversi scenari per l'amministrazione finanziaria: possono esserci soggetti rispettosi che espongono in chiaro le situazioni esistenti all'amministrazione e soggetti meno rispettosi che nascondono in tutto o in parte queste situazioni. Quanto al primo caso, il soggetto interessato non commettendo alcun illecito, vede riconosciuto il proprio credito e può far valere i suoi diritti in ogni caso in giudizio. Mentre nella seconda situazione, il contribuente può scegliere se sfruttare le possibilità esistenti e messe a disposizione dall'ordinamento, oppure se perseverare nell'atto illecito. Nel caso in cui il soggetto perseverasse nell'illecito e l'amministrazione finanziaria portasse alla luce tali fatti, questo potrebbe incorrere in delle sanzioni. Per rendere visibili tali illeciti l'agenzia delle entrate effettua delle operazioni di accertamento, avvalendosi dello scambio automatico di informazioni regolato dal diritto comunitario. Per fare un esempio "un soggetto apre un conto corrente in uno stato membro diverso dall'Italia, l'amministrazione finanziaria dello stato membro è tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria Italiana le informazioni e i dati sui conti aperti nello stato membro", in questo modo si porta a conoscenza l'amministrazione finanziaria di tali fatti, quindi venendo a conoscenza dell'illecito questa può agire nei confronti del soggetto che sarà esposto al rischio di sanzioni. Il soggetto però che abbia intenzione di sanare la propria posizione può avvalersi della disciplina messa a disposizione dall'ordinamento, cosa a mio dire molto conveniente, dal punto di vista del contribuente che voglia evitare l'aggravarsi della sua posizione, perché tramite la voluntary disclosure (disciplina messa a disposizione dall'ordinamento), non solo l'ordinamento permette al contribuente di sanare la propria posizione, ma l'adesione alla disciplina permette di trarre vantaggi anche dal punto di vista economico, data l'applicazione di sanzioni in misura ridotta. Tra l'altro il soggetto che non abbia dichiarato i redditi prodotti all'estero ma abbia subito una ritenuta per tali redditi secondo la disciplina più moderna ha il diritto, qualora aderisse alla voluntary disclosure di ottenere il rimborso delle ritenute subite o il riconoscimento del credito d'imposta. Precedentemente, ma anche in tempi più recenti, l'agenzia delle entrate non riconosceva il

credito d'imposta sulle euroritenute basando la scelta sulla mancanza di uno dei requisiti essenziali ovvero la mancanza dei suddetti redditi in dichiarazione³². Ad oggi invece molte sentenze riportano esempi di verso opposto alle decisioni fatte dall'agenzia delle entrate sostenendo la possibilità di ottenere il rimborso dell'euroritenuta in caso di adesione alla voluntary disclosure. La disciplina generale sui crediti d'imposta sui redditi di fonte estera di cui si è parlato finora, si presenta frastagliata e non riunita in un unico testo, infatti le fonti citate non appartengono tutte alla stessa legge o alla stessa direttiva quanto piuttosto è stato necessario nel corso della descrizione della disciplina un richiamo a diverse fonti emanate da organi diversi. Abbiamo visto in primis come il diritto interno tramite il TUIR ed in particolare l'art. 165 regola i crediti d'imposta sui redditi di fonte estera, creando dei presupposti necessari al fine del riconoscimento del credito e dell'importanza che assumono tali presupposti, dato che in mancanza di uno di essi, l'amministrazione finanziaria non riconoscerà il credito spettante al contribuente. Però ciò potrebbe essere superato dalla disciplina comunitaria con la volontà di voler eliminare le doppie imposizioni, (tra l'altro scopo condiviso con la disciplina interna che concede il credito d'imposta proprio al fine di eliminare la doppia imposizione), perché a volte può succedere che in mancanza di uno dei requisiti necessari per il riconoscimento del credito d'imposta l'amministrazione finanziaria non concede il credito spettante al contribuente che si ritrova nella situazione di aver subito una doppia imposizione senza la possibilità di rimediare visto che il credito non è stato concesso. Ed è proprio in questo senso che il diritto comunitario supera la disciplina interna riconoscendo al soggetto il diritto di non essere inciso dalla doppia imposizione garantendo l'eliminazione della stessa. Si sta parlando ovviamente della direttiva europea 2003/48/CE, della quale si è parlato nel capitolo precedente, ed in particolare dell'art. 14 che garantisce l'eliminazione delle doppie imposizioni. Inoltre, è bene far presente come non sia necessario far ricorso al diritto comunitario per garantire al contribuente il diritto di non subire le doppie imposizioni, perché esiste una legge interna che serve appunto a recepire la direttiva europea in questione, il D.lgs. n 84 del 2005. In particolare, questa normativa dedica un intero articolo al tema. L'art. 10 infatti garantisce i contribuenti dalle doppie imposizioni. Verrebbe da chiedersi quindi come mai nonostante esista nel diritto interno una disciplina che si fa garante del contribuente, l'amministrazione finanziaria in mancanza di alcuni requisiti non concede il credito o il rimborso dell'imposta già pagata. Situazioni molto simili sono presenti nella giurisprudenza, ne è un caso la sentenza n 3013 della commissione tributaria regionale Lombardia Milano Sez. I, del 16/12/2020.

³² In base al comma 8 dell'articolo 165 del DPR 1986 n. 917, (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

2.2 Sentenza n 3013 della commissione tributaria Lombardia Milano sez. I del 16/12/2020

L'oggetto della sentenza citata è il silenzio-rifiuto dell'agenzia delle entrate, ovvero un non pronunciarsi della pubblica amministrazione su delle istanze presentate da un contribuente che si traduce quindi in un rifiuto delle stesse. Il contribuente che impugna tale silenzio ha l'onere di dimostrare che non sussistano le ipotesi che legittimano il rifiuto. Nel caso specifico della sentenza in esame, il contribuente impugna il silenzio-rifiuto dell'agenzia delle entrate, su delle istanze di rimborso presentate dal contribuente per aver subito una euroritenuta, creando quindi il problema della doppia imposizione. La situazione descritta si può ricondurre con facilità alla disciplina esposta nel capitolo 1, dato che il contribuente possessore di due conti corrente all'estero a seguito dell'attivazione della procedura di voluntary disclosure per gli anni dal 2010 al 2013, aveva chiesto il rimborso della ritenuta subita, perché come già detto in merito alla direttiva europea 2003/48/CE il pagamento di interessi è assoggettato all'applicazione di una ritenuta ai fini fiscali. Tale rimborso era stato negato dall'agenzia perché il contribuente aveva ommesso di dichiarare i fatti all'interno della dichiarazione, quindi la mancanza di uno dei requisiti essenziali faceva in modo che l'agenzia delle entrate non riconoscesse il credito ai sensi dell'art. 165 comma 8, una presa di posizione del tutto legittima se nell'ordinamento non fosse stata inclusa nel 2005 il D.lgs. n. 84 che regola appunto queste situazioni particolari, imponendo l'eliminazione delle doppie imposizioni tramite l'art 10, anche dopo aver aderito alla procedura di "collaborazione volontaria". Articolo, tra l'altro, come già spiegato nel paragrafo di approfondimento della disciplina citata, volto a recepire la direttiva europea, in particolare l'art. 14 che prevede anch'esso una eliminazione delle doppie imposizioni, per garantire il contribuente e come scritto nella sentenza stessa "per evitare l'ingiusto arricchimento dell'amministrazione finanziaria incassando due volte il medesimo importo". Si osserva quindi come il diritto comunitario superi il diritto interno, tant'è vero che la commissione Tributaria regionale condanna l'amministrazione finanziaria a risarcire il contribuente che aveva impugnato il silenzio-rifiuto motivando la condanna proprio ai sensi dell'art 14 della direttiva europea 2003/48/CE e l'art 10 del D.lgs. n 84 del 2005. Esito tra l'altro confermato da una giurisprudenza abbondante conforme alle scelte della commissione Tributaria regionale, quindi sempre più in contrasto con le scelte della amministrazione finanziaria in materia di riconoscimento di crediti d'imposta sui redditi di fonte estera.

3. CONCLUSIONI

Al termine della discussione si può concludere che la disciplina dedicata ai crediti d'imposta sui redditi di fonte estera, si presenta, come già detto, frammentata ma ben trattata sia dal punto di vista del diritto interno sia dal punto di vista del diritto comunitario. Essa si presenta molto esaustiva sui diversi punti di vista presi in esame durante la trattazione del primo capitolo, lasciando poco margine d'interpretazione e regolando quelle situazioni dubbie, dando la possibilità, a chi di dovere, di poter risolvere gli eventuali conflitti. Abbiamo infatti visto come la stessa agenzia delle entrate delle volte pecchi di fronte a questa disciplina, e in più situazioni si è ritrovata a dover risarcire dei contribuenti proprio per problemi legati all'interpretazione della disciplina che non può essere ricondotta, come spesso è accaduto, solo all'art. 165 TUIR, ma necessariamente bisogna far riferimento al diritto comunitario e all'eventuale diritto interno di recepimento. Detto ciò, la disciplina nel suo complesso abbraccia quello che può essere considerato un contrasto all'evasione fiscale, agevolando coloro che detengono redditi all'estero ed hanno sempre dichiarato il tutto tramite il riconoscimento di un credito d'imposta, e dando la possibilità a coloro che nonostante detengano attività all'estero e non le abbiano mai presentate, di poter godere di sanzioni ridotte grazie alla procedura della voluntary disclosure di cui si è già discusso ampiamente nel capitolo 1. Sperando quindi in un'autodenuncia volontaria che ridurrebbe l'evasione fiscale.

4. BIBLIOGRAFIA

Art 288 TFUE, (atti giuridici dell'unione europea). (s.d.).

Beghin, M. (2020). *Diritto Tributario "per l'università e per la preparazione all'esercizio delle professioni economico-giuridiche*. CEDAM.

D.lgs n. 84. (2005).

Direttiva 2003/48/CE. (2003). Consiglio e Parlamento Europeo.

SENTENZA, n. 3013 (COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA MILANO SEZ I 12 16, 2020).

Tramontano, L. (2021). *CODICE TRIBUTARIO 2021*. MAGGIOLI EDITORE.

Dipartimento Finanze. «Convenzioni per evitare le doppie imposizioni».

[https://www.finanze.gov.it/opencms/it/Fiscalita-dellUnione-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/index.html](https://www.finanze.gov.it/opencms/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/index.html)

«Credito estero parametrato al reddito imponibile: le casistiche - Fiscomania».

<https://fiscomania.com/credito-estero-parametrato-al-reddito/>

«Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Parte».

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B8F43B1E3-7F72-4A17-8572-1F6905FC28F3%7D>

Altalex. «TUIR - Titolo III, capo II: redditi prodotti all'estero e rapporti internazionali».

<https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/07/17/tuir-titolo-iii-capo-ii-redditi-prodotti-all-estero-e-rapporti-internazionali>

Lenzi, Guido. «Il credito d'imposta ex art. 165 del TUIR e i redditi della stabile organizzazione», s.d., 39.

https://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20didattico%202017/20171116_Guido%20Lenzi_Credito%20per%20imposte%20estere%20e%20redditi%20della%20stabile%20organizzazione.pdf

Euroconference News. «Rimborso dell'euroritenuta e voluntary disclosure», 13 dicembre 2020.

<https://www.ecnews.it/rimborso-delleuroritenuta-e-voluntary-disclosure/>.

Agenda Digitale. «Voluntary disclosure: cos'è e come funziona la collaborazione volontaria»,
25 novembre 2020.

<https://www.agendadigitale.eu/?p=94471>.

«Redditi transnazionali e detrazione in Italia dei tributi assolti all'estero: il ruolo della stabile organizzazione».

<http://www.rivistatrimestraleDirittoTributario.it/redditi-transnazionali-it-tributi-assolti-estero-organizzazione>.